



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 01/09/2020

FATTO

La ricorrente con il ricorso espone quanto segue:

- nel 2014 stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***038;
- estingueva anticipatamente il finanziamento nel novembre 2018, alla scadenza della rata n. 48;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'UE cd. "Lexitor" e la successiva pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 hanno affermato come il diritto del finanziato di ottenere la riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del prestito si riferisca a tutti i costi sostenuti, compresi quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto;
- dopo aver inviato il reclamo in data 21.1.2020, riscontrato negativamente dall'intermediario, ha presentato ricorso chiedendo il rimborso del costo delle commissioni bancarie per € 759,91, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Con le controdeduzioni l'intermediario afferma che la commissione contestata ha natura *up front* e non può essere rimborsata, anche considerato che la stessa è stata già corrisposta all'agente/mediatore (cfr. all.ti controdeduzioni).



L'intermediario sottolinea inoltre come la Comunicazione Banca d'Italia n. 1475166 del dicembre 2019, nell'indicare gli intermediari l'opportunità di rimborsare alla clientela, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, anche gli oneri *up front*, faccia riferimento soltanto ai "nuovi contratti" e ai "finanziamenti in essere", mentre il rapporto oggetto del ricorso è stato estinto antecedentemente.

L'intermediario ha quindi richiesto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la cliente ribadisce le proprie richieste e formula *ex novo* una domanda subordinata, avente peraltro carattere consulenziale, con cui chiede all'Arbitro di provvedere a ricalcolare l'importo dovuto al ricorrente, condannando quindi l'intermediario al pagamento di quanto dovuto, oltre alle spese di procedura dell'ABF per € 20,00.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *"se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto"*.

Sebbene, per quanto si dirà in seguito, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia non risulti avere una diretta incidenza sulla fattispecie in esame, pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *"letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione"*;

- *"...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti"*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *"l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto"*;



- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;
- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;
- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.



Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Da quanto sopra consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non troverebbe applicazione ai rapporti di finanziamento già estinti.

Ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata, salvo il ricorso n. 599463/2020 del 10.5.2020, successivamente oggetto di rinuncia (prot. n. 599515/2020).

Il cliente allega al ricorso un conteggio estintivo elaborato dopo la scadenza di 48 rate su 120 complessive.

Non è agli atti la liberatoria, ma l'avvenuta estinzione del prestito non è in contestazione fra le parti.

Il contratto prevede le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione):

- commissioni soggetto finanziatore (*“Costi fissi di istruttoria e collocamento”*) € 1.266,51 (nelle condizioni generali di contratto vengono specificamente descritte le attività remunerate con la commissione in questione).

Il contratto prevede, inoltre, che in caso di estinzione anticipata del contratto, la commissione fissa di istruttoria e di collocamento non sia rimborsabile.

Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, la Commissione per Costi Fissi di Istruttoria e Collocamento è da ritenersi *recurring*, in ragione della ambiguità, contraddittorietà e opacità della descrizione. In particolare, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento (Coll. Milano, nn. 8893/2015 e 12685/2020; Coll. Napoli, n. 5849/2016) secondo cui talune delle attività descritte nella voce corrispondente risultano insufficientemente specifiche al fine di potersene desumere con sicurezza la natura *up-front* di servizi che si esauriscono nella fase preliminare del contratto (ad es. *“gestione del trattamento dati”* o *“archiviazione dati e documenti”*). Pertanto, con riferimento alla distinzione fra costi (effettivamente) *up-front* e costi *recurring*, siffatta clausola deve classificarsi come “opaca” e contrastante con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore.

In assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto fra costi *up front* e costi *recurring*, devono tutti qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 1, cod. cons., in ossequio agli orientamenti consolidati di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Coll. Milano n. 571/2014; Coll. Napoli n. 1592/2013), con la conseguente restituzione di essi in base al noto criterio proporzionale: l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e in assenza di costi *up front*, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.102,91	Tasso di interesse annuale	11,02%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	222,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	41,06%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (3.1)				1.266,51	Recurring	60,00%	759,91		759,91
								TOTALE:	759,91

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risultante dalla tabella corrisponde alla somma richiesta dalla cliente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 759,91.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA